

# Comune di CESINALI

## RAVVEDIMENTO

Con il Decreto Fiscale 2020 (art 10 bis del dl 124/2019), che ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali.

Pertanto, viene concesso più tempo ai contribuenti per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dei tributi locali, cosicché il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30%.

Il ravvedimento operoso è **utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata** e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le **tipologie di ravvedimento applicabili ex lege** sono le seguenti:

- **Entro 14 giorni** dall'omesso versamento: sanzione allo **0,1%** per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (RAVV. SPRINT).
- **Tra i 15 ed i 30 giorni** dall'omesso versamento: sanzione pari all'**1,5%** più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (RAVV. BREVE).
- **Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno**: sanzione fissa del **1,67%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Dai 91 ai 364 giorni** di ritardo: sanzione pari al **3,75%** più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (RAVV LUNGO).
- **Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, **quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore**: sanzione pari al **4,29%** più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, **quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore**: sanzione pari al **5%** più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

### Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze:

- dal 1° gennaio 2020: 0,05% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2019)
- dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
- Dal 1° gennaio 2018: 0,3 (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
- Dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)

### Modalità di versamento

- in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta
- nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andrà utilizzato lo stesso codice tributo previsto per i versamenti ordinari
- Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento
- Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento